

## Procedura per l'accertamento multidisciplinare dell'età dei Minori Stranieri non Accompagnati (MSNA) presso le Strutture del SSR della regione Friuli Venezia Giulia.

Premesso che

in base all'art. 2 L. 47/17 è definito "minore straniero non accompagnato quel soggetto minorenni non avente cittadinanza italiana o dell'Unione Europea, il quale si trova, per una qualsiasi causa, nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili, in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano"

nel nostro Paese, i minori stranieri, indipendentemente dalla posizione in ordine al soggiorno, sono titolari di tutti i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza sanciti dalla Convenzione di New York, ratificata in Italia con Legge n. 176/1991, che statuisce tra i suoi principi fondamentali quello del superiore interesse del minore, in base a cui "in tutte le decisioni relative al fanciullo, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative e degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente".

L'ordinamento italiano stabilisce specifiche norme a tutela dei soggetti minori di età, con particolare attenzione a quelli stranieri non accompagnati o in stato di abbandono, tra cui il divieto assoluto di respingimento alla frontiera (art. 3, co. 1 bis L. 47/17) e di trattenimento nei Centri di identificazione ed espulsione, il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno, all'istruzione e alla salute (D.lgs. n. 286/1998, artt. 19, 35, 38, D.P.R. 394/99, artt. 28, 45), il diritto di essere collocati in luogo sicuro (Codice Civile art. 403) e di essere affidati ad una famiglia o ad una comunità per minori (Legge n. 184/83, art. 2), il diritto alla nomina di un tutore (Codice Civile, art. 343).

A fronte della presenza in Italia di minori non accompagnati, in maggioranza di età compresa tra i 16 e i 17 anni, l'accertamento dell'età, ai fini di una corretta identificazione, diventa di fondamentale importanza per garantire loro l'effettivo esercizio dei diritti di cui sono titolari ed evitare l'adozione di provvedimenti che possono essere gravemente lesivi di tali diritti. La Circolare del Ministero dell'Interno del 9.7.2007, prot. 17272/7, avente ad oggetto "identificazione di migranti minorenni" suggerisce di prestare estrema cautela nei confronti dei migranti minorenni rintracciati in Italia in posizione irregolare e precisa come l'esigenza di accertare le generalità degli immigrati, inclusi i minorenni, sprovvisti di documenti, assuma particolare rilevanza atteso che, se il minore è erroneamente identificato come maggiorenne, possono essere adottati provvedimenti gravemente lesivi dei suoi diritti, quali, la violazione del principio di non-refoulement, il respingimento alla frontiera, il rimpatrio forzato, la detenzione amministrativa, la sistemazione in accoglienza insieme ad adulti.

Vista la Legge 7 aprile 2017, n. 47 - "Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 93 del 21 aprile 2017) e in particolare l'art. 5 relativo all'identificazione dei MSNA che stabilisce che:

- l'identità di un minore straniero non accompagnato sia accertata dalle Autorità di pubblica sicurezza, coadiuvate da mediatori culturali, alla presenza del tutore, se nominato, ovvero, nelle more, del legale rappresentante della struttura, che esercita i poteri tutelari in assenza del tutore ai sensi dell'art. 3 L. 184/1983, solo dopo che è stata garantita allo stesso un'immediata assistenza umanitaria.
- Qualora sussista un dubbio circa l'età dichiarata dal minore, questa deve essere accertata in via principale attraverso un documento anagrafico, anche avvalendosi della collaborazione

delle Autorità diplomatico-consolari nei casi in cui questo è indicato e permettendo al minore di partecipare in maniera consapevole alle procedure che lo riguardano.

- Qualora permangano dubbi fondati in merito all'età dichiarata dal minore straniero non accompagnato, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni può disporre esami socio-sanitari volti all'accertamento della stessa.
- L'accertamento socio-sanitario dell'età deve essere svolto in un ambiente idoneo con un approccio multidisciplinare (colloquio sociale, visita pediatrica auxologica, valutazione psicologica o neuro-psichiatrica) da professionisti adeguatamente formati e, ove necessario, in presenza di un mediatore culturale, utilizzando modalità meno invasive possibili e rispettose dell'età presunta, del sesso e dell'integrità fisica e psichica della persona. Non devono, in nessun caso, essere eseguiti esami che possano compromettere lo stato psico-fisico del minore.
- Il risultato dell'accertamento socio-sanitario dell'età deve essere comunicato al minore (in modo congruente con la sua età, con la sua maturità e con il suo livello di alfabetizzazione, in una lingua che possa comprendere), all'esercente la responsabilità genitoriale e all'Autorità giudiziaria che ha disposto l'accertamento (Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni).
- Qualora, dopo l'accertamento socio-sanitario, permangano dubbi sulla minore età, questa si presume ad ogni effetto di legge.
- Nella relazione deve essere sempre indicato il margine di errore in quanto non esiste un metodo scientifico (per es. radiografia del polso, esame puberale, ortopantomografia) che consenta l'attribuzione dell'età in maniera certa ma solo con un certo margine di errore.
- Nelle more dell'esito delle procedure di identificazione, l'accoglienza del minore straniero non accompagnato è garantita nelle Strutture di accoglienza dedicate.

Visto il DPCM 10 novembre 2016, n. 234 Regolamento recante definizione dei meccanismi per la determinazione dell'età dei minori non accompagnati vittime di tratta, in attuazione dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24. (16G00248) (GU Serie Generale n.298 del 22-12-2016)

Visto il "Protocollo per l'identificazione e per l'accertamento olistico multidisciplinare dell'età dei minori non accompagnati" approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 3 marzo 2016

Visto il "Protocollo multidisciplinare per la determinazione dell'età dei minori stranieri non accompagnati" trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri servizio Sanità, lavoro e politiche sociali in data 04.06.2019 e da sottoporre alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

Vista la Circolare del Ministero dell'Interno del 9 luglio 2007, Prot. n. 17272/7 avente ad oggetto "Identificazione di migranti minorenni"

Si ritiene di istituire nella regione FVG quattro equipe multidisciplinari composte da professionisti del Servizio Sanitario, una per ogni territorio di riferimento delle quattro Prefetture di Trieste, Udine, Pordenone e Gorizia. Le equipe istituite dovranno provvedere, nell'ambito delle rispettive Aziende Sanitarie e/o IRCCS di appartenenza, all'accertamento dell'età dei minori, su esplicita richiesta da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni. Nello specifico esse faranno capo rispettivamente alle Aziende sanitarie competenti per i territori di riferimento delle citate Prefetture.

Ogni equipe sarà costituita da:

- un assistente sociale
- un pediatra con competenze auxologiche
- un neuropsichiatra infantile/psicologo dell'età evolutiva
- un mediatore culturale
- un case manager (ruolo che potrà essere ricoperto da una delle figure di cui sopra).

I professionisti componenti l'équipe multidisciplinare devono essere esperti e consapevoli delle specificità relative all'origine geografica e culturale del minore, opportunamente formati e aggiornati al fine di garantire la minore variabilità possibile del giudizio espresso.

Sulla base delle normative sopra riportate, si prevede il seguente percorso operativo:

1. La richiesta di accertamento dell'età, disposta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, dovrà pervenire via PEC alla Direzione preposta della Azienda individuata, corredata di tutte le informazioni utili (All. 1) (l'invio della PEC attesta l'attivazione della procedura).
1. La Direzione inoltrerà la richiesta al case manager e alla mailing list dei componenti dell'équipe multidisciplinare aziendale precedentemente individuata.
2. La Direzione comunicherà alla Procura il nominativo e i recapiti del case manager responsabile della procedura.
3. La procedura si concluderà entro 20 giorni dalla ricezione della PEC e comunque con la maggiore tempestività possibile.
4. Il case manager si occuperà dell'organizzazione e del coordinamento delle fasi della procedura multidisciplinare, comunicherà alla Procura e al tutore, se nominato, ovvero, nelle more, al legale rappresentante della struttura, che esercita i poteri tutelari in assenza del tutore ai sensi dell'art. 3 L 184/1983, la data e il luogo della valutazione multidisciplinare e assicurerà il suo compimento entro i termini sopra indicati. L'attivazione del mediatore culturale (secondo le modalità previste dalle rispettive convenzioni aziendali) sarà di competenza del case manager.
5. Il case manager avrà cura di verificare l'invio da parte della Procura di alcune informazioni utili per le successive fasi dell'accertamento relative al minore (All. 1) e al tutore, se nominato, ovvero, nelle more, al legale rappresentante della struttura, che esercita i poteri tutelari in assenza del tutore ai sensi dell'art. 3 L 184/1983. Dal punto di vista amministrativo si ricorda che per i presunti MSNA, dal momento della segnalazione sul territorio italiano si procede ad una adeguata accoglienza e protezione anche attraverso l'iscrizione obbligatoria al SSN (ai sensi dell'accordo CSR 255/2012). Nelle more della produzione dei documenti necessari all'iscrizione, che devono essere rilasciati nel più breve tempo possibile, il minore è assistito come Straniero temporaneamente Presente (STP). Il MSNA, in base anche alla circolare regionale n.1 del 05/2006, è esentato dal pagamento del ticket per i primi tre mesi di iscrizione.
6. In caso di impossibilità del tutore, se nominato, ovvero, nelle more, del legale rappresentante della struttura, che esercita i poteri tutelari in assenza del tutore ai sensi dell'art. 3 L 184/1983, ad essere presente alla valutazione del minore, si prevede la possibilità venga nominato un suo delegato; questi dovrà essere munito di apposita delega e rispettivi documenti di riconoscimento nonchè del consenso firmato dal tutore, se nominato, ovvero, nelle more, dal legale rappresentante della struttura, che esercita i poteri tutelari in assenza del tutore ai sensi dell'art. 3 L 184/1983, all'espletamento di tutte le fasi del percorso di accertamento dell'età (All. 5).
7. Il case manager coordinerà le modalità di accoglienza e verificherà che il minore giunga a visita accompagnato dal tutore, se nominato, ovvero, nelle more, dal legale rappresentante della struttura (o loro delegato); provvederà ad informare il minore, con l'ausilio di un mediatore culturale e in conformità al suo grado di maturità, sul tipo di esami cui sarà

sottoposto, sulle loro finalità, sul diritto di opporvisi e sulle conseguenze derivanti da tale rifiuto. Le stesse informazioni dovranno essere fornite altresì al tutore, se nominato, ovvero, nelle more, al legale rappresentante della struttura, che esercita i poteri tutelari in assenza del tutore ai sensi dell'art. 3 L 184/1983 (o loro delegato). Il case manager provvederà quindi all'acquisizione del consenso/dissenso scritto all'esecuzione degli accertamenti proposti, firmato dal minore, dal tutore, se nominato, ovvero, nelle more, dal legale rappresentante della struttura, che esercita i poteri tutelari in assenza del tutore ai sensi dell'art. 3 L 184/1983 (o loro delegato) e dal mediatore a testimonianza e garanzia della corretta traduzione (All. 2).

8. I componenti dell'equipe procederanno con un approccio multidisciplinare alle valutazioni socio-sanitarie (colloquio congiunto dell'assistente sociale e del neuropsichiatra/psicologo, visita pediatrica auxologica) (Allegato n. 3) sempre alla presenza e con l'ausilio di un mediatore culturale e secondo un criterio di invasività progressiva; se ritenuto necessario ai fini dell'accertamento dell'età, l'equipe potrà richiedere ulteriori consulenze/indagini, inclusa quella radiologica. Ove all'esito di ciascuna fase o stadio della procedura emergano elementi certi in ordine alla minore età dell'interessato non si procede ad accertamenti successivi.

Al termine dell'esame di propria competenza, ciascun professionista formulerà il proprio parere.

Al termine dell'esecuzione delle opportune valutazioni, il case manager organizzerà con i professionisti dell'equipe la refertazione della relazione multidisciplinare. Nella relazione finale deve essere sempre indicato il margine di errore (Allegato n. 4) e la stessa dovrà essere firmata da tutti i componenti l'equipe, nelle more dell'art. 5 della Legge 7 aprile 2017, n. 47.

9. Come da punto 5, la Direzione invierà la refertazione dell'accertamento dell'età all'Autorità Giudiziaria che ne ha fatto richiesta entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta stessa e comunque con la maggiore tempestività possibile.
10. L'attuazione della presente Procedura è soggetta a sperimentazione annuale e a monitoraggio almeno annuale a carico del Gruppo di lavoro per l'Accertamento dell'età nei MSNA del Tavolo regionale per la tutela della salute dei migranti, di cui fanno parte i referenti delle Aziende individuate al fine dell'applicazione del presente accordo. Queste sono incaricate di svolgere il monitoraggio e di comunicare i risultati alla Regione FVG (Direzione centrale salute).
11. Dall'applicazione della presente Procedura non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni interessate provvedono ai compiti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

## Bibliografia essenziale

1. DPCM 535/99 "Regolamento concernente i compiti del comitato per i minori stranieri, a norma dell'articolo 33, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286."
2. Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, New York - 20 novembre 1989.
3. Legge n. 176/91, Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo.
4. D.lgs. n. 286/1998, "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero".
5. D.P.R. 394/99, Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. (GU Serie Generale n.258 del 03-11-1999 - Suppl. Ordinario n. 190).
6. Legge n. 184/83, Diritto del minore ad una famiglia (2) (1/circ).
7. Circolare del Ministero dell'Interno del 9 luglio 2007, Prot. n. 17272/7 avente ad oggetto "Identificazione di migranti minorenni"
8. "Protocollo per l'identificazione e per l'accertamento olistico multidisciplinare dell'età dei minori non accompagnati" approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 3 marzo 2016.
9. "Protocollo multidisciplinare per la determinazione dell'età dei minori stranieri non accompagnati" trasmesso dal Ministero della Salute in data 03.06.2019 e da sottoporre alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
10. DPCM 10 novembre 2016, n. 234 Regolamento recante definizione dei meccanismi per la determinazione dell'età dei minori non accompagnati vittime di tratta, in attuazione dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24. (16G00248) (GU Serie Generale n.298 del 22-12-2016)
11. Legge 7 aprile 2017, n. 47 - "Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati" (L. Zampa)

## Allegati

- Allegato n. 1: modulo di richiesta di accertamento dell'età da parte della Procura  
Allegato n. 2: modulo di consenso all'esecuzione degli accertamenti da parte del minore  
Allegato n. 3: Modello procedura accertamento età con approccio olistico multidisciplinare e multidimensionale.  
Allegato n. 4: Modello relazione multidisciplinare per l'accertamento dell'età.  
Allegato 5: Modulo di delega e consenso da parte del Tutore/Tutore provvisorio.

Allegato n. 1. Richiesta di accertamento dell'età da parte della Procura

## Si richiede l'accertamento dell'età del presunto minore non accompagnato

Cognome e Nome del presunto minore \_\_\_\_\_

Sesso M  F

Età dichiarata \_\_\_\_\_

Data di nascita dichiarata \_\_\_\_\_

Data di nascita risultante da eventuali documenti e/o precedenti fotosegnalamenti \_\_\_\_\_

Paese d'origine \_\_\_\_\_

Data di arrivo in Italia \_\_\_\_\_

Lingue parlate \_\_\_\_\_

Permesso di soggiorno \_\_\_\_\_

Attualmente accolto c/o \_\_\_\_\_

Cognome e nome del Tutore se nominato \_\_\_\_\_

ovvero, nelle more, del legale rappresentante della struttura, che esercita i poteri tutelari in assenza del tutore ai sensi dell'art. 3 L 184/1983 o del suo delegato\* \_\_\_\_\_

recapito telefonico e indirizzo e-mail del Tutore (indispensabile per la comunicazione della data/ora dell'appuntamento)

\_\_\_\_\_

si allega eventuale documentazione sociosanitaria già disponibile

Data \_\_\_\_\_

Firma e timbro

\*In tale caso è necessario che il delegato consegni oltre alla delega, il consenso firmato dal Tutore o del legale rappresentante della struttura, al percorso di accertamento dell'età e che sia fornito di copia dei documenti di entrambi.

Data e luogo \_\_\_\_\_

Il sottoscritto \_\_\_\_\_

DICHIARA

di essere stato informato, dal dott.

....., in relazione all'/agli  
atto/i sanitario proposto/i, nonché delle finalità e conseguenze che da esso/i ne derivano così come dal loro  
rifiuto, in una lingua comprensibile con il supporto del mediatore culturale, Sig.

.....e di

dare il consenso a procedere

NON dare il consenso a procedere

Dichiara inoltre di essere stato informato ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 ("Codice sulla privacy") e del  
Regolamento (UE) 679/2016 del trattamento dei dati personali e sanitari, necessari per l'esecuzione di un  
compito di interesse pubblico ed effettuati dall'autorità pubblica nell'esecuzione dei suoi compiti.

Il presunto minore

\_\_\_\_\_

Il tutore, se nominato, ovvero, nelle more, il legale rappresentante della struttura, che esercita i poteri tutelari  
ai sensi dell'art. 3 L. 184/1983 ( o il loro delegato)

\_\_\_\_\_

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ ,

Mediatore culturale, attesta di aver tradotto correttamente quanto sopra.

\_\_\_\_\_

Allegato n. 3 Modello procedura accertamento età con approccio multidisciplinare e multidimensionale.

La procedura per l'accertamento dell'età, coordinata dal case manager, consiste nell'utilizzo di un approccio multidisciplinare e multidimensionale, con modalità sequenziale ed incrementale, che prevede, con l'ausilio di un mediatore interculturale, i sotto riportati passaggi.

1. **Colloquio sociosanitario effettuato congiuntamente dall'assistente sociale e dal neuropsichiatra o psicologo:** articolato in modo tale da comprendere la storia e la biografia, personale, familiare e sociale del minore, la storia scolastica (se presente) e migratoria, i desideri e quello che il minore si prefigge di fare, nonché se ha contatti con altre figure familiari o no soggiornanti in Italia o in altri paesi europei. Il colloquio mira principalmente alla valutazione della maturazione psicologica e della sua coerenza con l'età dichiarata. Lo stesso viene condotto ed organizzato con una modalità di raccolta standardizzata di informazioni, al fine di ridurre la variabilità data dal giudizio soggettivo dell'operatore e svolta in condizioni tali da potere avere la massima collaborazione da parte del soggetto in esame. Ove nel corso del colloquio si evincano elementi certi circa la minore età non sarà necessario procedere alle fasi successive.  
(Modello A)
2. **Visita pediatrica-auxologica:** nel rispetto del presunto minore, comprende la rilevazione di tutti quei parametri utili a fornire indicazioni sull'età; inoltre il pediatra-auxologo, a completamento della valutazione, con le dovute cautele per la sensibilità del presunto minore, nel rispetto del suo genere, cultura e religione, può anche effettuare una valutazione dello sviluppo puberale, avendo chiesto e ottenuto il suo consenso.  
(Modello B)
3. Solo se a seguito della valutazione esperta pediatrico-auxologica, integrata dal colloquio sociosanitario, permangono ancora dubbi sull'età, si potrà ricorrere, come extrema ratio, all'esecuzione di eventuali esami strumentali, quale l'esame radiologico del polso e della mano sinistra per una valutazione dell'età ossea. Quest'ultima fornisce un giudizio (in anni) sulla maturazione scheletrica che non necessariamente corrisponde alla vera età anagrafica.

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

## INTESTAZIONE AZIENDALE

### RELAZIONE MULTIDISCIPLINARE FINALE PER L'ACCERTAMENTO DELL'ETA'

La valutazione multidisciplinare per la determinazione dell'età del presunto minore

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

disposta con atto della Procura della Repubblica c/o il Tribunale dei Minori di \_\_\_\_\_

protocollo n. \_\_\_\_\_/gg/m/a è stata condotta tramite:

1. Colloquio sociale, effettuato in data \_\_\_\_\_
2. Colloquio neuropsichiatrico/psicologico, effettuato in data \_\_\_\_\_
3. Visita pediatrico – auxologia, effettuata in data \_\_\_\_\_

**Eventuali accertamenti diagnostici di ausilio** (da effettuare solo nel caso in cui il dubbio sull'età del minore persista anche dopo la valutazione multidisciplinare) (tipo esame e data):

_____	_____
_____	_____
_____	_____

### CONCLUSIONI

La valutazione medico-auxologica depone per uno sviluppo globale compatibile con l'età di..... anni, tenendo conto della variabilità biologica e dell'eventuale margine di errore insito nella stessa valutazione ( $\pm 2$  anni)<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> L'attribuzione dell'età è soggetta alla variabilità biologica (solitamente +/- 2 anni), alla soggettività e al possibile errore dell'esaminatore (variabile in relazione alla sua esperienza auxologica e alle conoscenze antropologiche), alla variabilità del metodo se si utilizzano indagini quantificabili come l'età ossea o altre (di solito  $\pm 2$ DS, che in età puberale avanzata corrispondono a  $\pm 2-3$  anni) e ad altre variabili occasionali come il vissuto precedente, l'etnia, le caratteristiche genetiche e, infine, patologie o terapie in atto o pregresse. (8)

**Motivazione del parere (in sintesi)**

---

---

---

---

Data, luogo \_\_\_\_\_

**Firme componenti dell'equipe**

Assistente sociale \_\_\_\_\_

Pediatra (auxologo) \_\_\_\_\_

Neuropsichiatra/Psicologo \_\_\_\_\_

Mediatore culturale \_\_\_\_\_

Firma dell'esaminando (con assenso informato) \_\_\_\_\_

Firma del tutore, se nominato, ovvero del legale rappresentante della struttura, che esercita i poteri tutelari ai sensi dell'art. 3 L. 184/1983 (o del loro delegato)

---

Allegato 5. Modulo di delega e consenso da parte del Tutore/Tutore provvisorio

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_,  
residente a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_,  
C.F. \_\_\_\_\_, Carta di Identità n. \_\_\_\_\_,  
\_\_\_\_\_, in qualità di:

**Tutore legale**

*oppure*

nelle more della nomina del tutore, legale rappresentante della struttura, che esercita i poteri tutelari in assenza del tutore ai sensi dell'art. 3 L 184/1983 <sup>1</sup>  
del minore straniero non accompagnato \_\_\_\_\_

DELEGA e autorizza l'educatore di seguito indicato

il sig./sig.ra \_\_\_\_\_, nato/a a il \_\_\_\_\_  
Carta di identità n. \_\_\_\_\_

ad accompagnare in sua vece il/la minore di cui sopra per essere sottoposto agli accertamenti previsti dal documento "Procedura per l'accertamento multidisciplinare dell'età dei Minori Stranieri non Accompagnati (MSNA) presso le Strutture del SSR della regione FVG" come indicato nell'allegato 3, di cui ho preso visione.

**Con il presente modulo pertanto esprimo il mio consenso all'esecuzione degli accertamenti descritti nella Procedura.**

**Dichiaro inoltre di essere stato informato ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 ("Codice sulla privacy") e del Regolamento (UE) 679/2016 del trattamento dei dati personali e sanitari della persona sottoposta a mia tutela, necessari per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico ed effettuati dall'autorità pubblica nell'esecuzione dei suoi compiti.**

Allego fotocopia del documento di riconoscimento.

Autorizzo il delegato alla firma del consenso a procedere agli accertamenti (All. 2) e all'eventuale ritiro della documentazione sanitaria relativa al minore in oggetto.

Il Tutore/Tutore provvisorio

\_\_\_\_\_

Allegati: C.I. Tutore/Tutore provvisorio .

---

1. Nel caso la nomina del Tutore non sia ancora avvenuta